

N. 6613 Reg. sent.
N. 2733/21 R.G.A.
N. 334/17 R.G.N.R.

data sentenza 25.10.2022
data deposito sentenza 27.10.2022
data redazione scheda _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE TERZA PENALE

nella seguente composizione,

Dott. M. Francesca Christillin	Presidente estensore
Dott. Rossana Riccio	Consigliere
Dott. Sante Bascucci	Consigliere

all'esito dell'udienza del 25.10.2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento contro:

B **L** **P** **G**, n. _____ (_____), elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p. presso lo studio dell'avv. Cl _____ S _____ del foro di A _____

LIBERO ASSENTE

Difeso di fiducia dall'avv. C _____ S _____ del foro di A _____ e dall'avv. Al _____ M _____ del foro di M _____


IN PRIMO GRADO IMPUTATO

in concorso con J _____ R _____ e P _____ A _____

Del delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 40 cpv., 589 c.p., perché, con concorso di azioni colpose indipendenti, nelle seguenti qualità:

- **B** in qualità di guida alpina che aveva avuto l'incarico di accompagnare il gruppo di alcuni dipendenti della società "P _____ C _____ E _____", di cui facevano parte B _____ F _____ L _____, B _____ K _____, F _____, C _____ S _____ E _____, nel corso di un'escursione in "eliski" organizzata dalla "S. we _____", da svolgersi nella zona della Valgrisenche tra lo "Chateau", "Il Buco" e il ghiacciaio della "Glairretta", e quindi titolare di una posizione di garanzia avente ad oggetto il controllo delle fonti di pericolo, derivante dalla posizione professionale rivestita e dall'incarico contrattuale ricevuto;

- J _____ in qualità di guida alpina, dipendente della società gestrice dell'attività di "Eliski", la R _____ Gl _____ composta da "Gl _____ srl", "El _____ i scarl", "A _____ A _____ s.r.l.", con le funzioni di "coordinatore a terra", e con le mansioni di valutare le




condizioni dei luoghi di discesa, valutando le discese sicure e quelle, al contrario non praticabili e, di conseguenza, di inibire sorvoli e discese in presenza di condizioni di rischio, quindi titolare di una posizione di garanzia derivante dall'attività in concreto svolta, dalla sua qualifica professionale e dalla sua posizione contrattuale;

- PI in qualità di amministratore unico della "G s.r.l." società capogruppo della R che gestiva l'attività di eliski nella zona della Valgrisenche, incaricato di gestire il servizio in modo adeguato a evitare ogni rischio e quindi titolare di una posizione di garanzia derivante dal contratto concluso con gli utenti dell'attività; cagionavano o comunque non impedivano, per colpa, la morte di B1 F1 L che si verificava quando, dopo che il coordinatore a terra aveva indicato come sicuri i percorsi "Chateau", "del buco", "Glairetta" e del ghiacciaio del Giasson, il gruppo di cui faceva parte il B. veniva condotto, a bordo dell'elicottero, all'inizio del tracciato dello Tsa, particolarmente pericoloso, e iniziava la discesa, con condizioni di visibilità perfette e su un pendio innevato particolarmente ripido, di pendenza comunque uguale o superiore a 30°, operando la sollecitazione del consistente manto nevoso e, durante la discesa, veniva travolto da una consistente massa nevosa distaccatasi dalla parte alta della valle, a causa delle condizioni di instabilità del manto nevoso, che, dopo avere acquistato velocità ed avere aumentato le proprie dimensioni, travolgeva il gruppo di sciatori, determinando la morte del B che veniva completamente ricoperto dalla neve, per asfissia. Per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e, in particolare:

per quanto riguarda B

- per avere condotto, in qualità di guida alpina, il gruppo di sciatori, peraltro tutti inesperti, in una discesa in zona altamente pericolosa, quella dello "Tsa", nonostante si trattasse di zona interdetta e su cui era vietato il passaggio;
- per non avere approfondito le condizioni di rischio, effettuando le doverose interlocuzioni con i gestori dell'attività di eliski, che avrebbero consentito di valutare adeguatamente le condizioni di rischio, anche in relazione alla situazione meteo dei giorni precedenti;
- per non avere valutato l'elevatissima pericolosità della discesa, trattandosi di versante con elevatissima pendenza, spesso superiore ai 30°, di conformazione estremamente stretta, con elevato pericolo di distacco di grandi masse di neve, di incanalamento e ingrossamento delle stesse e di acquisizione di elevate velocità;
- per non avere valutato l'elevatissima pericolosità del versante, alla luce della recente nevicata, con accumulo di 30-40 cm di neve fresca su quella già esistente e azione colica estremamente rilevante (venti da S.E. e successivamente da Ovest, moderati o forti);
- per non avere adeguatamente valutato le condizioni di elevato rischio, quali emergenti anche dai bollettini meteorologici, dalla scarsa conoscenza dell'attività sciistica dei clienti, peraltro portandoli in zona pericolosa senza conoscerla adeguatamente, non avendola mai percorsa in passato;
- per non avere adeguatamente valutato il rilevante rischio valanghe, di grado 3 (marcato), quindi con possibili distacchi con debole sovraccarico su pendii ripidi;
- per non avere valutato minimamente i rilevanti pericoli evidenziati dal bollettino meteo emesso già alle ore 16 del 4.3.2017 che evidenziavano il rilevante strato di neve a bassissima coesione e la scarsa tenuta anche in relazione ai venti e alla



temperatura con pericolo di “distacco spontaneo: valanghe di neve a debole coesione e lastroni di piccole o medie dimensioni di superficie dai pendii ripidi”;

- per non avere minimamente valutato le condizioni esistenti dopo la nevicata del 4.3.2017 che aveva determinato nuovi e rilevanti accumuli di neve ventata a lastroni di spessore fino a 50 cm. che si erano aggiunti a precedenti accumuli, creando strati di diversa e debolissima coesione, ulteriormente diminuita dall'azione del vento;

- per non avere valutato la bassa temperatura che aveva determinato un metamorfismo costruttivo per gradiente termico, con formazione di cristalli sfaccettati, di rilevante spessore, con scarsissima o nulla capacità di coesione e formazione di brine in profondità.

Per quanto riguarda J.

- per non avere, in qualità di coordinatore a terra, evidenziato adeguatamente le condizioni di pericolo relative a discese comunque possibili dal luogo dove i gruppi erano stati trasportati, non effettuando alcuna riunione informativa con le guide e i loro clienti che avrebbe evidenziato in modo più puntuale e completo le condizioni dei luoghi e i rischi concretamente presenti, anche in relazione ai numerosi sorvoli effettuati e alle condizioni meteo dei giorni precedenti;

- per non avere fornito adeguata informazione supplementare, in ordine ai rilevanti pericoli derivanti dalle condizioni meteo e dalla situazione della neve, alla guida B: _____, nonostante la giovane età dello stesso e la assoluta mancanza di conoscenza dei luoghi, anche alla luce dei bollettini meteo che evidenziavano condizioni di elevatissimo pericolo in tutta la valle, derivanti da condizioni della neve e condizioni meteo, sopra evidenziate, tali da determinare un elevatissimo pericoli di distacco di rilevanti masse di neve;

- per non avere adeguatamente valutato il rilevante rischio valanghe, di grado 3 (marcato), quindi con possibili distacchi con debole sovraccarico su pendii ripidi;

- per non avere valutato minimamente i rilevanti pericoli evidenziati dal bollettino meteo emesso già alle ore 16 del 4.3.2017 che evidenziavano la presenza dello strato di neve a bassissima coesione e la scarsa tenuta anche in relazione ai venti e alla temperatura con pericolo di “distacco spontaneo: valanghe di neve a debole coesione e lastroni di piccole o medie dimensioni di superficie dai pendii ripidi”;


- per non essere intervenuto nonostante la discesa dello “Tsa” originariamente inibita, fosse accessibile ed effettivamente percorsa da altre persone prima della discesa del gruppo condotto dal B

- per avere comunque consentito l'attività di eliski, effettuando numerosi trasporti di gruppi, in una zona altamente pericolosa, senza valutare che le condizioni generali dei versanti erano pericolosissime e senza valutare la possibilità che i gruppi trasportati intraprendessero percorsi pericolosi;

- per non avere ridotto o interrotto i trasporti, nonostante le condizioni di elevato pericolo, comunque consentendo un'attività estremamente pericolosa, soprattutto in relazione al numero di persone presenti ed ai numerosi passaggi;

- per avere, in violazione dell'art. 3.1. dell'ALL. A alla delibera di giunta 1342 del 7.10.2016 consentito il trasporto passeggeri nonostante le condizioni temporali e ambientali non garantissero un'adeguata sicurezza, anche nella fase di discesa;

- per non avere interrotto l'attività pur essendo a conoscenza che i gruppi, sin dal mattino, avevano percorso la discesa dello Tsa, anche perché, sin dal primo



mattino, aveva inviato l'elicottero per il recupero di un gruppo che aveva già effettuato la discesa in questione;

Per quanto riguarda P.

- per non avere, in qualità di legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività di "Eliski", valutato adeguatamente le condizioni di pericolo relative a discese comunque possibili dal luogo dove i gruppi erano stati trasportati, non organizzando il servizio a terra con modalità tali da fornire informazioni puntuali e capillari a tutti i gruppi, anche considerando l'elevato numero di sorvoli effettuati che avrebbe evidenziato in modo più puntuale e completo le condizioni dei luoghi e i rischi concretamente presenti, anche in relazione alle condizioni meteo dei giorni precedenti;
 - per avere esercitato l'attività di eliski, effettuando numerosi trasporti di gruppi, in una zona altamente pericolosa, senza valutare che le condizioni generali dei versanti erano pericolosissime e senza valutare la possibilità che i gruppi trasportati intraprendessero percorsi pericolosi, a prescindere dalla individuazione delle stesse, in particolare per non avere interrotto i trasporti, nonostante fosse prevedibile che le persone trasportate intraprendessero percorsi pericolosi;
 - per non avere ridotto o interrotto i trasporti, nonostante le condizioni di elevato pericolo, comunque esercitando un'attività estremamente pericolosa, anche in relazione al numero di persone presenti ed ai numerosi passaggi, non interrompendo i trasporti nonostante la conoscenza delle condizioni di rischio elevato e nonostante la consapevolezza del fatto che gruppi di persone avevano già intrapreso il percorso dello "Tsa";
 - per non avere adeguatamente valutato il rilevante rischio valanghe, di grado 3 (marcato), quindi con possibili distacchi con debole sovraccarico su pendii ripidi;
 - per non avere valutato minimamente i rilevanti pericoli evidenziati dal bollettino meteo emesso già alle ore 16 del 4.3.2017 che evidenziavano il rilevante strato di neve a bassissima coesione e la scarsa tenuta anche in relazione ai venti e alla temperatura con pericolo di "distacco spontaneo: valanghe di neve a debole coesione e lastroni di piccole o medie dimensioni di superficie dai pendii ripidi".
- Commissio in Valgrisenche il 5 marzo 2017.

APPELLANTE L'IMPUTATO

avverso la sentenza del Tribunale di Aosta emessa in data 24.2.2020 che ha così pronunciato:

"Visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara B I L P G colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve J I R e P A dal reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato".

CONCLUSIONI DELLE PARTI

il Procuratore Generale ha formulato le seguenti conclusioni: conferma della sentenza appellata.

I difensori dell'imputato hanno formulato le seguenti conclusioni: accoglimento dei motivi di appello.

LA SENTENZA IMPUGNATA


Il fatto è stato ricostruito nella sentenza impugnata, alla quale si fa integrale rinvio ed è dettagliatamente descritto nel capo d'imputazione.

Il Tribunale - dopo aver ricostruito gli eventi di quel mattino e ripercorso la normativa vigente in Val d'Aosta per la pratica dell'eliski e le risultanze dell'istruttoria dibattimentale - ha ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna responsabilità a carico di P1) A) e di J. R in quanto quest'ultimo aveva diligentemente svolto tutti i compiti propri del coordinatore a terra ed in particolare:

- aveva valutato le condizioni meteo e nivologiche, effettuando un sorvolo preliminare in elicottero sugli itinerari presenti nel comprensorio della Valgrisenche e intraprendendo una discesa di prova su uno degli itinerari, allo scopo di valutare in modo ravvicinato ("sul terreno") le reali condizioni;
- all'esito di tale esame, aveva precluso taluni itinerari, non avendoli ritenuti idonei in considerazione delle condizioni meteo e nivologiche, consentendo l'apertura di soli tre itinerari (poi aumentati a quattro nel corso della mattina) su un complesso di 18;
- aveva puntualmente informato gli accompagnatori delle condizioni meteo e nivologiche rilevate e li aveva resi edotti delle limitazioni ai percorsi;
- aveva costantemente seguito le varie fasi dell'attività di eliski in corso ed era attivamente intervenuto via radio, dapprima per consentire l'accesso ad un itinerario originariamente interdetto (GIASSON) e poi per rammentare a tutti gli accompagnatori di percorrere soltanto gli itinerari espressamente da lui indicati e non altri, fermo restando che la scelta degli itinerari ricadeva nell'esclusiva responsabilità degli accompagnatori (ai sensi dell'art. 3 co. 10 della convenzione) e che il coordinatore a terra non aveva un dovere di vigilanza o di controllo sulle scelte di costoro, i quali, essendo soggetti con specifica qualifica professionale, erano perfettamente in grado di decidere in autonomia, sempre nel rispetto delle limitazioni disposte dal coordinatore a terra.

Il Tribunale ha invece ritenuto provata la penale responsabilità di B1 L P G accompagnatore del gruppo del quale faceva parte la vittima.

Il primo giudice, richiamato l'art. 3 della convenzione - a mente del quale "*è specifico dovere di ciascun accompagnatore, in ragione della particolare qualifica di guida alpina e dell'esperienza maturata da anni di pratica sportiva, assistere il gruppo di sciatori dopo l'atterraggio su una elisuperficie occasionale, scelta dal medesimo accompagnatore d'intesa con il pilota dell'elicottero e quindi scegliere "liberamente" (come recita testualmente l'art. 3 comma 10 della convenzione) l'itinerario di discesa tra quelli previsti dalla cartografia ufficiale (art. 3 comma 9) e nel rispetto delle limitazioni indicate dal coordinatore a terra (art. 3 comma 10)*" - ha rilevato che B alla terza rotazione, aveva deciso, in autonomia e consapevolmente, di intraprendere la discesa lungo l'itinerario denominato TSA o CHALET, interdetto dal coordinatore a terra, così trasgredendo allo specifico dovere imposto dall'art. 3 co. 10 della citata convenzione, nonostante avesse ben compreso le contrarie indicazioni di J. ed affidandosi soltanto ad un superficiale esame visivo del tratto iniziale del percorso, benché le condizioni meteo e del manto nevoso non fossero ottimali (il giorno precedente era nevicato e vi era stato un forte vento che aveva causato accumuli nevosi) e ben sapendo che il



tratto successivo di quell'itinerario era stretto e ripido ("un corridoio", come da lui stesso definito) e dunque più facilmente esposto al pericolo di valanghe.


Privi di pregio sono stati poi ritenuti gli ulteriori elementi di valutazione adottati dal B1 a giustificazione della sua scelta (egli aveva notato tracce recenti che segnalavano il passaggio di sciatori in direzione dell'itinerario vietato ed aveva incontrato una guida italiana, tale R. P. che gli aveva detto che gli itinerari erano tutti aperti), perché la presenza di tracce precedenti di passaggio non era indice di sicurezza dell'itinerario in quanto altri avrebbero potuto trasgredire, in modo altrettanto imprudente, alle limitazioni imposte dal coordinatore a terra ed ovviamente l'imprudenza altrui non giustificava la propria e perché le generiche rassicurazioni di una guida incontrata per caso non valevano certamente ad elidere o superare le precise indicazioni del coordinatore a terra.

Quanto alla tesi difensiva – lungamente sostenuta nel corso del dibattimento – secondo la quale la valanga era stata causata non già da un fenomeno naturale, bensì dal passaggio di alcuni sciatori a monte del gruppo condotto dallo stesso B1 e della quale quest'ultimo non poteva pertanto essere chiamato a rispondere, il Tribunale ha rilevato che *"anche ammettendo come fondata la tesi difensiva ... ciò non vale ad escludere la colpa del B1 nella causazione dell'evento morte del giovane B1. E' infatti nozione elementare in tema di responsabilità colposa c.d. per assunzione che il soggetto che si assume contrattualmente l'obbligo di proteggere altri da eventuali pericoli deve agire secondo prudenza per garantire la sicurezza contro ogni eventuale rischio, sia esso proveniente da cause naturali, che da fattori o comportamenti umani. Nel caso in esame, l'accompagnatore B1 ha contrattualmente assunto l'obbligo di proteggere gli sciatori da ogni pericolo che attenti alla loro incolumità personale, sia che provenga da fattori naturali (il distacco spontaneo di una valanga o comunque dovuto a cause naturali), sia che provenga da comportamenti umani (come il sovrastante passaggio di altri sciatori)"*.

Pertanto, il sovrastante passaggio di altri sciatori, quale causa scatenante la valanga, non poteva in ogni caso escludere il nesso eziologico intercorrente tra la condotta colposa dell'agente e l'evento morte, posto che l'art. 41 c.p. esclude testualmente che, nel concorso di cause, una causa concomitante (cioè il sovrastante passaggio di altri sciatori), anche se indipendente dall'azione o dall'omissione del colpevole (ossia la condotta colposa B1), possa interrompere il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento.

L'ipotizzato sovrastante passaggio di altri sciatori non era poi di natura imprevedibile e tale da escludere la colpa del B1 giacché il concomitante transito lungo l'itinerario di altri scialpinisti era da ritenersi concretamente prevedibile, posto che altri gruppi erano presenti sulla località a causa dell'esercizio dell'attività di eliski ed inoltre un transito di sciatori lungo l'itinerario vietato era già avvenuto poco prima, come inequivocabilmente attestato dalla presenza di tracce lungo il percorso dello TSA o CHALET della quale aveva riferito lo stesso B1.

Quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto il fatto di particolare gravità per il danno cagionato alla p.o. e per l'elevato grado della colpa e negate le circostanze attenuanti generiche, il Tribunale ha irrogato la pena di anni 2 di reclusione, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, stante il negativo giudizio prognostico sulla futura astensione dalla commissione di altri reati.



L'ATTO D'APPELLO

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato. L'appellante:

1) con primo motivo di appello chiede emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato. A sostegno dell'assunto evidenzia:

- che, come chiaramente indicato dai propri consulenti, il distacco della valanga non è stato conseguenza né di un evento "naturale" (come sostenuto dal C.T. del P.M.), né del passaggio del gruppo guidato dall'imputato (come sostenuto dal C.T. di J), ma è stato causato dal passaggio a monte di un gruppo di sciatori diverso da quello guidato dall'imputato. Si è trattato, pertanto, di un evento imprevedibile e non dovuto a colpa di B , come tale idoneo e sufficiente ad interrompere il nesso di causalità.

- che non è provato che J/ abbia fornito a B indicazioni chiare e comprensibili sui percorsi "aperti" e su quelli "vietati", posto che l'indicazione del percorso interdetto venne data in lingua italiana e solo al teste C), sicché l'imputato non era consapevole di violare la disposizione del coordinatore;

- che l'imputato ha effettuato in prima persona una valutazione del rischio valanghe, conducendo tale analisi in modo approfondito secondo i criteri imposti dalla metodologia di riferimento (cd. metodologia "Munter"), di conseguenza non gli è addebitabile alcuna omissione penalmente rilevante essendosi egli attenuto alle regole cautelari richieste per la gestione della fattispecie concreta ed a lui non possono essere addebitate le condotte imprudenti tenute dalle altre guide alpine, posto che il principio dell'affidamento induce ad escludere la capacità del prevenuto di adottare comportamenti alternativi e ulteriori precauzioni al fine di evitare l'evento non potendo avere il dominio delle azioni di tutti i partecipanti alla pratica dell'eliski.

2) con secondo motivo di appello chiede la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e la rideterminazione della pena in misura prossima al minimo edittale, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Il primo motivo di appello è infondato.

La normativa vigente in materia di pratica dell'eliski è stata descritta nella sentenza di primo grado (pag. 11/12) e non è oggetto di contestazione.

Sono altresì pacifiche e non contestate le seguenti ulteriori circostanze:

- J/ J R/ era il **coordinatore a terra**; a questa figura spettano i compiti di organizzare le rotazioni sull'elicottero, verificare la dotazione di idonea attrezzatura dei partecipanti, precludere gli itinerari non sicuri comunicandolo agli **accompagnatori** (cioè le guide) nel corso del *briefing* mattutino, ovvero con successive comunicazioni via radio. Il coordinatore non ha, peraltro, poteri di Polizia che gli consentano di fermare chi non si attiene alle indicazioni. Ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che l'elicottero atterra in un punto dal quale partono molti itinerari (taluni vietati e taluni consentiti il giorno dell'incidente), sicché era compito delle guide, una volta in cima al ghiacciaio, scendere su un itinerario consentito, come peraltro espressamente previsto dall'art. 3 co. 10 della convenzione (a mente del quale l'accompagnatore "sceglie

liberamente gli itinerari di discesa all'interno del comprensorio di eliski, a meno di limitazioni indicate dal coordinatore a terra e tenendo conto delle zone di salvaguardia”).

- Ogni gruppo è composto al massimo da 5 persone (pari alla portata dell'elicottero), quindi 1 **accompagnatore (guida)**, la cui presenza è obbligatoria, e 4 sciatori;
- il giorno dell'incidente vi erano 11 gruppi di sciatori, accompagnati ciascuno da una guida, che effettuavano la rotazione con gli elicotteri a disposizione. Tra questi vi era una comitiva di sciatori provenienti da Chamonix, che si era suddivisa in due gruppi, ciascuno dei quali accompagnato da una guida (M. F. G. e B. L. P. G.). Quest'ultimo accompagnava gli sciatori S. E. B. K. F. G. e F. B. L. (vittima);
- la mattina del 5.3.2017 J. R. – coordinatore a terra – aveva fatto il preventivo sopralluogo (confermato anche dalla guida C. A.), all'esito del quale – essendosi in presenza di una situazione di rischio elevata (livello 3 su 5) anche a causa della nevicata del giorno precedente e del vento – aveva ritenuto percorribili **tre soli itinerari: BUCO, CHATEAU e GLAIRETTA**;
- dopo il sopralluogo J. aveva effettuato il prescritto *briefing* con le guide, indicando loro quali erano gli unici tre itinerari “aperti”;
- il gruppo proveniente da Chamonix, accompagnato da M. e B., era però arrivato più tardi e quindi B. aveva fornito a questi ultimi le necessarie indicazioni al momento del loro arrivo;
- nel corso della mattinata, veniva ritenuto percorribile un quarto itinerario (**GIASSON**), perché era stato accertato che il versante pericoloso aveva già “scaricato” e di ciò J. dava comunicazione alle guide via radio;
- sempre nel corso della mattinata, J. informato via radio da C., che aveva visto delle tracce, che qualcuno aveva percorso un itinerario vietato (**TSA o CHALET**), ribadiva via radio che quella discesa era interdetta;
- i due gruppi degli sciatori provenienti da Chamonix effettuavano le prime due discese su itinerari consentiti (BUCO e GIASSON CLASSICA) e alla terza discesa il gruppo accompagnato da B. deviava sull'itinerario vietato (TSA o CHALET). Nel corso della discesa, uno dei componenti del gruppo, F. B. cadeva e perdeva gli sci, mentre la guida ed altri due compagni erano già più a valle. L'ultimo componente del gruppo, F., stava per fermarsi ad aiutare F.; B. quando venivano investiti dalla valanga, che travolgeva anche gli altri componenti del gruppo. Tutti riuscivano a mettersi in salvo, tranne F. B. che restava sepolto sotto la neve e veniva poi ritrovato ormai cadavere.

La tragica scena è ripresa in un filmato (acquisito agli atti e visionato dalla Corte) che stava girando uno dei componenti del gruppo che si trovava già più a valle.

Così sommariamente ricostruita la vicenda, si tratta ora di affrontare i motivi specifici di appello, iniziando, per ragioni logiche, dal motivo relativo alle comunicazioni ricevute da B., e proseguendo poi con i motivi relativi alla causa della valanga ed alle valutazioni effettuate personalmente dall'imputato.

1.1 Le informazioni ricevute da B [redacted] il giorno dell'incidente.

1.1.1 Le informazioni ricevute da BI [redacted] durante il briefing del mattino.

La prima circostanza da accertare è se M₁ [redacted] e B [redacted], nel corso del colloquio mattutino con J [redacted], siano stati da questi correttamente informati su quali fossero i soli tre itinerari "aperti".

J [redacted] ha affermato di aver ripetuto alle due guide in questione, in lingua francese, esattamente le stesse indicazioni che aveva fornito nel corso del *briefing* alle altre guide e cioè che gli unici tre itinerari aperti erano BUCO, CHATEAU e GLAIRETTA (pag. 28 trascrizioni udienza 7.1.2020).

Sul punto la Corte rileva che:

- FC [redacted] G [redacted] (sciatore del gruppo guidato da B [redacted]) ha reso dichiarazioni pressoché irrilevanti – salvo confermare che l'incontro tra J [redacted] e M₁ [redacted] /BI [redacted] vi è effettivamente stato - in quanto egli non ha assistito al colloquio perché si trovava all'interno dell'albergo (cfr. pag. 43 trascrizioni udienza 8.11.2019).

- MA [redacted] F₁ [redacted] Gi [redacted] ha reso dichiarazioni totalmente inattendibili e per giunta smentite dallo stesso E [redacted].

Costui, infatti, ha affermato che gli sarebbe stato detto "*che non possiamo aprire delle nuove piste, ma che possiamo usare solamente le piste che sono già state utilizzate in quei giorni là. Quindi quella pista che abbiamo preso quel giorno era già stata aperta*", precisando altresì che "*quando vediamo che ci sono già delle tracce vuol dire che il percorso è stato aperto per altri sciatori e quindi lo consideriamo aperto*" (pagg. 5 - 7 - 9 trascrizioni udienza 7.1.2020).

La Corte rileva che si tratta di dichiarazioni che, tanto più se provenienti da una guida alpina, o sono totalmente false o denotano la totale incompetenza del soggetto che le pronuncia.

E' infatti evidente anche ad un profano della montagna che dire che una pista è "aperta" solo perché ci è già passato qualcuno (che potrebbe essere chiunque, anche un solitario pazzo sconsiderato o una guida che ha commesso una grave imprudenza), è un'affermazione che non può seriamente provenire da una guida alpina. Come acutamente rilevato dal C.T. del P.M. NI [redacted] R₁ [redacted], "*Le guide che sono già scese a valle non vuol dire nulla, non è giustificazione per chi scende per terzo, perché se io azzardo attraversare l'autostrada e lo fanno altre persone non è detto che tutti quanti la facciano franca perché ad uno va bene ed agli altri no...*" (pag. 56 trascrizioni udienza 8.11.2019).

Del resto, sarebbe del tutto inverosimile che J [redacted], dopo aver fatto un meticoloso sopralluogo, dopo aver deciso (consultandosi anche con C [redacted]), quali erano i soli tre itinerari aperti, dove aver spiegato nel dettaglio nel corso del *briefing* mattutino con le guide già presenti quali erano i soli tre itinerari consentiti, abbia poi detto a B [redacted] e M₁ [redacted] soltanto la sciocchezza riferita da quest'ultimo e cioè che erano aperte tutte le discese che presentavano già delle tracce.

Ma M [redacted] in ordine alle dichiarazioni sopra riportate, è anche smentito dallo stesso B [redacted].

- B [redacted] L₁ [redacted] P [redacted] G [redacted] infatti, nel corso del suo esame (pur non essendoci la trascrizione completa, perché in parte "incomprensibile") ha confermato che J [redacted], durante l'incontro mattutino, gli disse espressamente quali

erano gli unici itinerari aperti. Queste le sue dichiarazioni (pag. 39 trascrizioni udienza 7.1.2020):

“B1 : Abbiamo avuto l'incontro con R i J l, che ci ha fatto un briefing dell'itinerario e i tracciati aperti;

GIUDICE: Ha elencato quali itinerari erano aperti e quali sconsigliati... chiamandoli col loro nome?

B. : Ha detto che ci sono alcuni itinerari aperti , CHATEAU BLANC, sopra il (inc.)”.

E che B' (insieme al “distratto” M.) avesse avuto precisa indicazione di quali fossero i soli tre itinerari aperti, trova conferma anche nel fatto che lo stesso imputato ha anche aggiunto che successivamente aveva ricevuto un messaggio da J/ che diceva che “l'itinerario GIASSON è aperto”: è evidente che detta comunicazione poteva avere un senso solo se prima erano stati elencati dettagliatamente i soli tre itinerari aperti.

Deve quindi concludersi che è pienamente provato che J/ , nel corso del briefing mattutino, ha chiaramente indicato a B. e M/ che i soli tre itinerari aperti erano BUCO, CHATEAU e GLAIRETTA.

1.1.2 Le informazioni aggiuntive ricevute da B/ nel corso della mattina.

Analoghe considerazioni devono essere svolte con riferimento alla comunicazione intervenuta nel corso della mattina, con la quale J. informava che era aperto un quarto itinerario, cioè quello di GIASSON.

Di ciò nulla ha riferito il M. , ma, come si è detto poc'anzi, il B/ ha confermato di aver perfettamente inteso la comunicazione di J. che informava che “l'itinerario GIASSON è aperto”. Non solo, ma questi ha anche aggiunto (la trascrizione delle dichiarazioni è talora in terza persona singolare, perché ripetuta dall'interprete, ma va chiaramente intesa in prima persona), ancora una volta smentendo M : “Crede che sia stato in francese, solo che non ha sentito bene perché c'era molto rumore, c'era molta gente però è stato G i [M/ che glielo ha ricomunicato... Arrivato allo GIASSON abbiamo svolto l'itinerario classico” (pag. 39 trascrizioni udienza 7.1.2020).

Va ancora aggiunto che - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel corso dell'odierna discussione - la comunicazione di J/ non è stata affatto “ambigua” ed era chiaramente riferita alla sola discesa di GIASSON (classica) e non anche a tutti gli altri itinerari che, dopo la prima parte “comune”, si diramano dalla discesa denominata GIASSON ed assumono nomi diversi.

Di ciò si trae conferma anche dalle dichiarazioni rese dal teste C/ , il quale, non appena ha visto delle tracce che indicavano che qualcuno aveva percorso l'itinerario di TSA o CHALET, lo ha subito comunicato a J/ , cosa che certamente non avrebbe avuto motivo di fare se la precedente comunicazione fosse stata tale da consentire la discesa su tutti gli itinerari che partivano dalla cima del ghiacciaio GIASSON. Non solo, ma dalle dichiarazioni di C. si evince chiaramente che tale comunicazione non era affatto finalizzata (come sostenuto dalla difesa) a chiedere se anche lui poteva scendere su quell'itinerario, ma solo a comunicare al coordinatore a terra che si era accorto della violazione delle prescrizioni dettate da costui (“Io ho visto tracce... ed allora ho comunicato al coordinatore di base che ho visto persone scendere di là. E ho continuato la mia discesa” (pag. 30 trascrizioni udienza 8.11.2019)).

Deve quindi concludersi che è pienamente provato che J. nel corso della comunicazione via radio, ha chiaramente indicato a tutte le guide, che vi era un quarto itinerario consentito, che era esclusivamente quello di GIASSON.

1.1.3 La comunicazione che ribadiva la chiusura dell'itinerario TSA o CHALET.

Come già si è detto, nel corso della mattinata J. veniva informato da C. che qualcuno (che si accerterà poi essere la guida svizzera G.) era sceso sul tracciato TSA o CHALET che era interdetto in quanto pericoloso.

Avuta questa informazione, J. aveva ribadito, via radio, parlando in italiano, che quell'itinerario era interdetto (circostanza confermata da C., pagg. 30 e 33 trascrizioni udienza 8.11.2019).

In ordine a tale comunicazione, la difesa dell'imputato si è a lungo soffermata, sostenendo che questa non poteva essere intesa da B.), perché fatta in italiano.

L'assunto difensivo è tanto infondato quanto irrilevante.


E' infondato, perché, come affermato – in modo del tutto condivisibile – dal C.T. del P.M. N. R. *“le guide devono poter conoscere la lingua italiana almeno per la base, altrimenti diventa un problema anche il momento che c'è da dare un allarme o che c'è da chiedere qualcosa... Le informazioni che da il coordinatore sono informazioni di base, si parla di nomi di canali, si parla di percorsi che devono essere noti alle guide, quindi non c'è bisogno di fare una grande conversazione, bisogna rimanere all'essenziale e dire 'lì si può e lì non si può', forse non occorre neppure la lingua straniera, perché se io dico che CHATEAU è interdetto, non credo che occorre tradurlo in 7 lingue perché sia chiaro il concetto”* (pag. 55/56 trascrizioni udienza 8.11.2019).

Peraltro, la stessa difesa dell'imputato (avv. M.), nel corso dell'odierna discussione, ha chiaramente ammesso che B. era perfettamente in grado di capire le “comunicazioni di base” in italiano.

E' irrilevante, perché, quand'anche fosse vero che B. non aveva capito quell'informazione, egli – a fronte di una comunicazione non compresa - non aveva che due alternative: chiedere chiarimenti oppure attenersi alle istruzioni che aveva avuto in precedenza. Ma l'imputato i chiarimenti non li ha chiesti e le istruzioni che aveva ricevuto in precedenza non le ha osservate, perché si è diretto su un tracciato che non era ricompreso tra quelli che gli erano stati indicati come “aperti”.

Certo è che, dopo aver effettuato due discese su percorsi “aperti” (BUCCO e GIASSON CLASSICA), alla terza discesa B. ha consapevolmente deciso di prendere l'itinerario TSA o CHALET (che parte dalla cima del ghiacciaio GIASSON ed è una deviazione lungo il percorso), come peraltro da lui stesso chiaramente ammesso (*“ho deciso di proseguire l'itinerario dello CHALET... Ho deciso di prendere il percorso a destra...”*; pag. 39 trascrizioni udienza 7.1.2020).

E' pertanto ampiamente dimostrato che, scegliendo di scendere dal tracciato TSA o CHALET, il B. ha consapevolmente trasgredito alle disposizioni dategli dal coordinatore a terra J. R. che aveva interdetto quel percorso perché pericoloso.



1.2 Le cause del distacco della valanga

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti (e sono state acquisite le relative relazioni) i C.T. del P.M. (N R), dell'imputato J. (M C F:) e dell'imputato B. (D C A: G E

Tali consulenze sono prevalentemente volte ad accertare la causa del distacco della valanga, in relazione alla quale sono state formulate tre ipotesi:

A) distacco naturale (tesi sostenuta dal C.T. del P.M.)

B) distacco causato dal gruppo investito (tesi ipotizzata dal C.T. di J)

C) distacco causato dal passaggio di altri sciatori a monte (tesi sostenuta dai C.T. di B I).

Buona parte dell'atto di appello è volta a comprovare l'ampia affidabilità della tesi sostenuta dai propri C.T. in ordine al fatto che la valanga sarebbe stata causata dal passaggio a monte di un altro gruppo di sciatori, che avrebbe attraversato in modo imprudente, senza attendere che il gruppo a valle avesse terminato la discesa.

Sul punto va rilevato che alcune considerazioni svolte dalla difesa a sostegno dell'attendibilità dei propri C.T. appaiono nient'affatto condivisibili, laddove, ad esempio, si è affermato che i C.T. dell'imputato sono maggiormente affidabili perché sono stati gli unici ad effettuare un sopralluogo, (nove giorni dopo i fatti) in condizioni "sovrapponibili" a quelle che vi erano il giorno dell'incidente.

Si tratta di un'affermazione che non può essere condivisa, posto che le condizioni della montagna non possono mai essere "identiche" a quelle di qualche giorno prima, in quanto su queste incidono infiniti fattori, che è impossibile riprodurre tutti uguali contemporaneamente (la temperatura, le nevicate, i venti, l'esposizione al sole, ecc.).

Ben più attendibili, sul punto, paiono le dichiarazioni del C.T. del P.M., il quale ha dichiarato di non aver fatto un sopralluogo "*perché poi la situazione era talmente diversa che non aveva neanche senso farlo*" (pag. 45 trascrizioni udienza 8.11.2019).

Fatta questa puntualizzazione, occorre peraltro rilevare che la causa della valanga, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa sia nel corso del giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello, non costituisce affatto il punto nodale della questione.

Il primo giudice ha totalmente ommesso di approfondire la questione relativa all'accertamento della "causa" della valanga (alcun cenno è contenuto, nella sentenza di primo grado, alle relazioni dei C.T.) e ciò non certo per dimenticanza o superficialità, ma per una ragione ben precisa e sulla quale il Tribunale ha a lungo argomentato: la causa che ha provocato il distacco della valanga è irrilevante, perché trattasi di circostanza che non è comunque idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta gravemente colposa del B. e l'evento infausto (pag. 18/20 sentenza).

La difesa ripropone in sede di impugnazione le stesse argomentazioni che aveva già proposto in primo grado, affermando che sul B. gravava solo un obbligo di protezione dagli aventi naturali e non anche un obbligo di protezione rispetto a condotte altrui gravemente imprudenti (nella specie, il sovrastante passaggio di altri sciatori, che sarebbe stato la causa della valanga).

L'argomentazione, come già evidenziato dal primo giudice, è totalmente infondata. Una volta accertato che il B. ha consapevolmente deciso di portare il suo "gruppo" su un tracciato che era interdetto in quanto pericoloso (specificamente per

il rischio elevato di valanghe), violando le espresse prescrizioni dell'art. 3 della convenzione, la circostanza che proprio nel punto vietato sia accaduto l'incidente e che l'incidente sia stato causato proprio dal distacco di una valanga che ha investito il gruppo, è elemento sufficiente a comprovare la responsabilità colposa dell'imputato, a prescindere da quale sia stata la causa del distacco della massa nevosa.

E' infatti principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che in tema di reati colposi omissivi, l'effetto interruttivo del nesso causale può sussistere solo ove si verifichi una circostanza che introduca un rischio "*radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare*" (Cass. sez. 4ⁿ n. 22691 del 25.2.2020; Cass. sez. 4ⁿ n. 123 del 11.12.2018).

Nel caso di specie, quand'anche fosse dimostrato (il che non è) che la valanga è stata provocata dal passaggio a monte di un gruppo di sciatori, è evidente che non si tratterebbe di un fattore imprevisto e imprevedibile, giacché era circostanza nota che quel giorno vi erano ben 11 gruppi che effettuavano la rotazione con continue salite (con l'elicottero) e discese (con gli sci) da quel versante, sicché la (eventuale e non dimostrata) condotta imprudente di un altro gruppo ben poteva essere ipotizzata e neutralizzata recandosi esclusivamente sui tracciati consentiti perché non pericolosi.

A tutto ciò va ancora aggiunto che l'itinerario TSA o CHALET era stato interdetto per il pericolo "generico" di valanghe; e da nessuna parte risulta che tale pericolo fosse stato valutato in relazione alla sola ipotesi di distacco "naturale", essendo ben possibile che la discesa fosse stata interdetta anche per il rischio derivante dalla presenza di molteplici gruppi di sciatori, ciascuno dei quali avrebbe potuto provocare il distacco del manto nevoso proprio in quel punto particolarmente ripido e stretto.

In conclusione, anche a voler seguire la (indimostrata) tesi difensiva, nel caso di specie non si è verificato alcun fattore di rischio "radicalmente esorbitante" rispetto a quelli che B [] era chiamato a governare, sicché non può esservi alcuna interruzione del nesso causale.

1.3 Le autonome valutazioni del rischio di B.


La Corte ritiene che l'appello sia del tutto infondato anche in ordine alle asserite autonome valutazioni del rischio fatte da B1

La circostanza che altri gruppi fossero già passati da quel tracciato e/o che un'altra guida incontrata casualmente avesse detto a B1 [] che quel tracciato era aperto, sono argomenti che lasciano il tempo che trovano, in quanto del tutto privi di pregio.

Le indicazioni sui percorsi "aperti" o "chiusi" sono esclusivamente quelle date dal coordinatore a terra (J1 [] e alle informazioni orecchiate dal primo che passa non può essere dato alcun credito.

In merito al precedente passaggio di altri sciatori, non può che richiamarsi quanto già osservato in precedenza al punto 1.1.1.

Quanto alle (asserite) valutazioni fatte personalmente da B: []), anche secondo metodologie che si assumono essere affidabili (Munter 3x3) e che lo avrebbero indotto a ritenere non pericolosa quella discesa, è sufficiente rilevare che la responsabilità dell'indicazione dei percorsi consentiti o non consentiti, spetta in primo luogo al coordinatore a terra, mentre non è permesso a qualunque guida



effettuare valutazioni personali circa la percorribilità di itinerari interdetti, senza (quantomeno) comunicarle al coordinatore ed ottenere da costui l'autorizzazione ad effettuare la discesa. E ciò lo dice non solo il buon senso, ma anche il più volte richiamato art. 3 della convenzione, che lascia alle guide la scelta dell'itinerario "a meno di limitazioni indicate dal coordinatore a terra".

Del tutto prive di pregio sono poi le considerazioni dell'appellante in ordine al fatto che il B. avesse già sciato in alta Val d'Aosta nei giorni precedenti (posto che le condizioni climatiche erano del tutto differenti), o che il comprensorio fosse a lui noto (circostanza doverosa per una guida, che non può certo avventurarsi su montagne sconosciute), o ancora che durante la rotazione precedente il B. non avesse rilevato segni di pericoli presenti o prevedibili (posto che il distacco di una valanga avviene senza preavviso).

In merito all'omessa valutazione dei rischi risultano pertanto comprovate tutte le specifiche e puntuali contestazioni contenute nel capo d'imputazione.

Deve pertanto essere confermata l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato a lui ascritto.

2. Il secondo motivo di appello è parzialmente fondato.

La Corte ritiene che all'imputato possano essere concesse le **circostanze attenuanti generiche** in considerazione, oltre che della sua incensuratezza, del corretto comportamento processuale, posto che egli ha partecipato al processo e si è sottoposto ad esame nel corso del quale ha anche (onestamente) ammesso alcune circostanze a sé sfavorevoli.

La **pena** non può essere contenuta nei minimi edittali, in considerazione (non tanto della gravità del danno cagionato alla p.o., che è l'essenza del delitto di omicidio colposo, quanto) dell'elevato grado della colpa, avendo l'imputato consapevolmente trasgredito alle prescrizioni date dal coordinatore a terra ed essendosi volontariamente assunto il rischio di portare un'intera comitiva di sciatori in luogo che era vietato proprio per l'elevato rischio di valanghe (livello 3 su 5), di talché la sua condotta colposa ha determinato la morte di uno dei componenti del gruppo ed ha messo seriamente a rischio anche l'incolumità degli altri soggetti che a lui si erano affidati (tutti travolti dalla valanga, pur se ne sono usciti fortunatamente illesi).

Va tuttavia anche considerato che l'imputato svolge da molti anni l'attività di guida alpina e che si tratta del primo (seppur gravissimo) incidente nel quale è rimasto coinvolto per sua colpa.

Si ritiene pertanto che la pena debba essere determinata in misura certamente non pari e neppure prossima al minimo edittale, ma un po' più contenuta rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, ritenendosi pertanto congrua la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ridotta per le attenuanti generiche ad anni 1 di reclusione.

In considerazione del fatto che l'imputato è incensurato e che, come si è detto poc'anzi, quello qui in esame risulta essere il primo incidente nel quale il B. è rimasto coinvolto nel corso della sua carriera e valutato altresì l'effetto deterrente che ha verosimilmente avuto la presente esperienza professionale e giudiziaria, la Corte ritiene che al prevenuto possa essere concesso il beneficio della **sospensione condizionale della pena**.

Non si ritiene, invece, che all'imputato possa essere concesso il beneficio della non menzione della condanna (peraltro non richiesto nell'atto di appello), in quanto chi si affida alla sua guida deve essere messo in condizioni di conoscere l'esistenza dell'infortunio mortale cagionato da sua colpa.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma dell'appellata sentenza, concesse le circostanze attenuanti generiche, ridetermina la pena inflitta a B _____) L: _____ P: _____ G _____ in anni 1 di reclusione.


Visto l'art. 163 c.p.

Concede a B _____) L: _____ P: _____ G _____ il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Conferma nel resto.

Torino 25.10.2022

Il Presidente estensore
M. Francesca Christillin



Depositato in Cancelleria

oggi

27.10.2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dot. Andrea LO CASCIO